



# COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

## **REGOLAMENTO PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E PER L'ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento e l'accesso nelle zone a traffico limitato. Sono a pagamento tutti i parcheggi che ricadono all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL) e, al di fuori di queste, nelle aree specificatamente individuate dall'Amministrazione. Sono altresì a pagamento i parcheggi ad uso pubblico, di superficie o al coperto, appartenenti a beni patrimoniali del Comune di Frascati non riservati ad uso diretto dell'Amministrazione. Per Zone a Traffico Limitato si intendono quelle aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

### **Art. 2 – Istituzione dei parcheggi a pagamento e delle ZTL**

L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa e la perimetrazione delle ZTL sono deliberate dalla Giunta Comunale, in conformità all'art.7, c.1 lett. f) e c. 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.

### **Art. 3 – Segnaletica dei parcheggi a pagamento**

Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento delle dimensioni previste dal D.M. 05.11.2001 – punti 3.4.7., sono delimitate da strisce di colore blu di 12 cm di larghezza, ed indicate da apposita segnaletica verticale.

### **Art. 4 – Veicoli autorizzati alla sosta**

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art. 47 del D. Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:

Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie

- Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;
- quadricicli leggeri di cui al D.M. 31/01/2003;

Classifica f) - motoveicoli - delle seguenti categorie:

- Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità

massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiori i 50 Km/h;  
Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie:

- Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t.
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

Sono previste aree appositamente individuate e delimitate nelle quali è consentita la sosta degli autobus destinati ai servizi privati per trasporto di persone negli orari di vigenza della sosta a pagamento.

## **Art. 5 – Tariffe ed orari**

L'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall'ordinamento contabile e dalle disposizioni finanziarie, provvede annualmente alla determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento (oraria e ad abbonamento). Le tariffe orarie possono essere differenziate nelle diverse zone della Città.

La tariffa minima corrisponde, salvo l'ipotesi di utilizzo della tessera elettronica, ad una sosta di 15 minuti nelle aree a tariffa pari ad € 2,00, a 20 minuti nelle aree a tariffa pari ad € 1,20 e a 30 minuti nelle aree a tariffa pari ad € 0,50.

Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 20,00, nei limiti e nelle forme di cui agli articoli successivi e di eventuali specifici provvedimenti amministrativi.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di disporre il prolungamento dell'orario di vigenza della tariffa oraria durante il periodo estivo, fino alle ore 24, nelle zone ad € 2,00 ed € 1,20, anche limitatamente ad alcune zone della Città.

I residenti nelle aree a pagamento, con le modalità e le limitazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, sono esenti dal pagamento per la prima macchina. Sono inoltre esenti dal pagamento dopo le ore 20,00 per la seconda macchina, nei periodi in cui la tariffa è prolungata alle ore 24,00, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8.

Ogni nucleo familiare residente a Frascati al di fuori dalle aree a pagamento, per le esigenze di ordine amministrativo e sociale connesse con la residenzialità, ha diritto ad acquistare titoli di sosta a tariffa agevolate nei limiti e con le modalità previste dal successivo art. 9.

Per i parcheggi dotati di sistemi meccanici di entrata ed uscita l'orario di sosta a pagamento può essere esteso fino alle 24 ore.

## **Art. 6 - Modalità di pagamento**

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- con ticket stampato dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le aree di sosta;
- acquistando il biglietto orario (gratta e sosta) presso il gestore del servizio dei parcheggi o presso le rivendite autorizzate e provvedendo alla cancellatura del velo prestampato;
- acquistando una tessera elettronica prepagata presso il gestore del servizio dei parcheggi o presso le rivendite autorizzate e provvedendo alla attivazione della stessa;
- con pagamento posticipato all'uscita per i parcheggi muniti di sbarra d'accesso e cassa automatica;
- tramite il pagamento dell'abbonamento;
- con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio competente;

I parcometri delle piazze Roma, S. Pietro e Gesù erogheranno ticket della durata massima di due ore.

Il gestore del servizio parcheggi dovrà attivare, con proprio personale, uno sportello, preferibilmente presso un locale sito al piano terra di Palazzo Marconi, dedicato all'acquisto dei titoli di pagamento previsti ed alle relative integrazioni entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento.

## **Art. 7 – Integrazione del pagamento**

Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l'orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro o sulla scheda "gratta e sosta", è possibile, entro la prima ora dalla scadenza, provvedere alla integrazione della sosta, alla quale consegue l'annullamento della sanzione. Tale operazione potrà essere svolta rivolgendosi agli ausiliari del traffico, i quali riceveranno titoli di sosta e, dopo averli debitamente annullati, provvederanno all'annullamento dell'accertamento di violazione rilasciando ricevuta dell'operazione, oppure presso lo specifico sportello del gestore del servizio di cui all'art. 6, dove il personale incaricato provvederà a riscuotere il pagamento, rilasciando ricevuta all'utente e procedendo all'annullamento dell'accertamento di violazione.

Decorso più di un'ora dalla scadenza del ticket ed entro 48 ore dall'emissione dell'avviso di accertamento di violazione, l'utente potrà ancora regolarizzare la sosta, pagando l'integrazione oraria e versando un rimborso per spese amministrative pari ad € 4,00. Nelle aree con sosta limitata a due ore (Piazza Roma, Piazza S. Pietro e Piazza del Gesù) il rimborso per spese amministrative è elevato ad € 8,00. Tale operazione potrà essere svolta con le stesse modalità descritte in precedenza (presso gli ausiliari del traffico o presso la sede della S.T.S.).

Decorse 48 ore dalla scadenza del ticket, l'utente sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada.

## **Art. 8 - Esenzioni dal pagamento**

Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:

- **Permessi di tipo A:** vengono rilasciati ai residenti nelle vie o piazze del centro storico (Z.T.L.), nel numero di uno a nucleo abitativo e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento, con esclusione di Piazza Roma, Piazza del Gesù e Piazza S. Pietro, e all'accesso nella Z.T.L. durante gli orari di vigenza della stessa;
- **Permessi di tipo B:** "vengono rilasciati ai residenti in tutte le altre vie o piazze ricadenti nelle aree a pagamento e nelle aree di scambio limitrofe alla stazione FS, nel numero di uno a nucleo abitativo e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento, ad esclusione di quelle ricadenti nella Z.T.L.;
- **Permessi di tipo X che vengono rilasciati agli** amministratori comunali limitatamente alle esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali in tutte le aree a pagamento con esclusione di Piazza Roma, Piazza del Gesù e Piazza S. Pietro.

Sono inoltre esentati dal pagamento:

- I mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
- I veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Consorzio GAIA, S.T.S., ecc.);
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3. I soggetti muniti di tale regolare contrassegno hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore.
- I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
- I motocicli negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale bianca, individuati in modo omogeneo all'interno delle aree con parcheggi a pagamento, in

misura non inferiore al 3% degli stalli per autovetture.

- **I veicoli autorizzati alla sosta di cui all'art. 4 a propulsione elettrica ed ibrida. Tali veicoli possono sostare negli stalli di sosta a pagamento di qualsiasi settore.**

### **Art. 9 – Tariffe agevolate**

Ad ogni nucleo familiare residente nel Comune, con esclusione di quelli titolari di permessi A e B, è consentito acquistare delle tessere elettroniche a scalare, di valore nominale non superiore ad € 300,00 nell'anno, ad un prezzo ridotto del 50%, oltre il costo di produzione o ricarica della tessera stessa.

La tessera dà diritto alla sosta in tutti i parcheggi della Città, con esclusione di Piazza Roma, Piazza San Pietro, Piazza del Gesù, Piazzale Sandro Pertini (in quanto area soggetta a specifico contratto come area di scambio) e dei parcheggi con sistemi automatizzati d'accesso. Le tessere vengono utilizzate selezionando la tariffa di sosta vigente nel parcheggio utilizzato.

Le tessere elettroniche sono rilasciate dal gestore del servizio, ai residenti che possiedono i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 10 e dietro presentazione dei documenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Sulla tessera deve essere riportata la targa dei veicoli sui quali può essere utilizzata, massimo due, di cui il secondo anche di proprietà di parenti od affini di primo grado.

Le tessere elettroniche sono utilizzabili nei limiti della disponibilità degli stalli di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune né al soggetto gestore per l'eventuale difficoltà nel reperimento di posti auto.

### **Art. 10 – Modalità di rilascio dei permessi**

I permessi di sosta gratuita sono rilasciati ai residenti che posseggono i seguenti requisiti:

1. siano titolari di abilitazione alla guida di veicoli;
2. utilizzino un veicolo in qualità di:
  - a) proprietari;
  - b) intestatari di contratto di leasing;
  - c) utilizzatori in maniera esclusiva di autoveicoli di proprietà di persone giuridiche o con contratto di leasing intestato a persone giuridiche;
  - d) titolari di contratto di noleggio a lungo termine;
  - e) parenti di primo grado del proprietario del veicolo.

La perdita da parte dei residenti di uno dei requisiti sopra descritti comporta la contestuale decadenza del titolo autorizzativo rilasciato e obbliga il titolare alla immediata riconsegna del permesso. L'eventuale inottemperanza all'obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Sono esclusi dalla concessione del permesso i residenti in unità immobiliari adibite ad uso diverso da quello abitativo – residenziale.

Il permesso è rilasciato dall'affidatario del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo;
2. carta di circolazione ed, ove occorre, il documento che attesti il possesso o l'utilizzo in maniera esclusiva del veicolo;
3. documento che attesti la destinazione abitativo-residenziale dell'unità immobiliare;
4. certificato di residenza.

L'affidatario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è incaricato anche della tenuta del registro delle autorizzazioni concesse e della loro scadenza, e della conservazione della relativa documentazione presentata. Annualmente l'affidatario del servizio effettuerà la revisione dinamica dei permessi verificando il permanere dei requisiti previsti dal comma 3 avvalendosi anche della collaborazione degli uffici del Comune di Frascati.

Il permesso è rilasciato a titolo gratuito, fatto salvo il pagamento dei costi sostenuti per la

stampa dei contrassegni autorizzativi e dei costi sostenuti per l'istruttoria di rilascio, per un ammontare che viene stabilito con determinazione del responsabile del servizio competente. Il pagamento deve essere corrisposto direttamente all'affidatario del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, mediante versamento su c/c postale o bancario o altra modalità scelta dall'affidatario stesso.

I modelli di contrassegno autorizzativo devono presentare uno o più dei seguenti elementi di garanzia antifalsificazione:

- ologramma;
- bollino traslucido;
- codice a barre;
- colore diverso per ogni tipo di permesso.

Per usufruire dell'esenzione dal pagamento della sosta è necessario che sia applicato sul vetro anteriore del veicolo in maniera ben visibile il contrassegno autorizzativo in originale.

Non è ammesso l'utilizzo di copie di nessun genere. L'utilizzazione di copie sarà considerata falsificazione, con le rispettive conseguenze di legge e comporterà l'immediato ritiro del contrassegno in originale con conseguente revoca del permesso.

La mancata esposizione durante la sosta del contrassegno in originale sarà considerata sosta irregolare e comporta l'accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del C.D.S.

Al momento del rilascio del permesso il titolare verrà reso edotto del presente disciplinare che sottoscriverà per ricevuta informazione.

### **Art. 11 – Norme di comportamento**

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo la ricevuta comprovante il pagamento del parcheggio o il contrassegno volto a segnalare l'esenzione dal pagamento.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti e ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

### **ART. 12 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

La trasgressione alle prescrizioni del precedente art. 5 verrà punita mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e mediante la rimozione forzata del veicolo, qualora sia reso necessario, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada.

La funzione sanzionatoria dei comportamenti contrari alle disposizioni del Codice della Strada, nelle aree a pagamento, compete, oltre che agli organi di Polizia Municipale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada agli Ausiliari del Traffico, nominati con decreto sindacale, ai sensi dell'art. 1 commi 132 e 133 della legge 15/05/1997 n. 127.

### **Art. 13 – Responsabilità**

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione e del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

### **Art. 14 – Abbonamenti**

Abbonamenti per lavoratori: gli abbonamenti potranno essere concessi fino ad una

percentuale massima del 20% rispetto al numero totale degli stalli a pagamento ricadenti all'interno delle zone a tariffa pari ad € 0,50. Gli abbonamenti sono concessi, per la metà a residenti del Comune di Frascati e per la parte restante a non residenti, a seguito di bando annuale dovutamente pubblicizzato, a coloro che svolgono in modo continuativo un'attività lavorativa in uno dei settori con sosta a pagamento e che non siano residenti nei settori a pagamento. In caso di eccesso di richieste rispetto al numero di abbonamenti disponibili, si procederà all'assegnazione sulla base dei seguenti criteri secondo l'ordine:

- distanza della sede lavorativa dalla zona di residenza;
- minor reddito annuo;
- data di presentazione della domanda;
- priorità per richiedenti over 60.

La selezione dei candidati, sulla base dei sopra indicati criteri, compete ad una Commissione che verrà appositamente convocata. La graduatoria verrà pubblicata e trasmessa all'affidatario che provvederà alla stampa dei contrassegni, alla distribuzione e alla riscossione dei pagamenti.

Le aree nelle quali i titolari di abbonamenti possono sostare sono esclusivamente le seguenti:

- Via Borgo S. Rocco;
- Via D'Azeglio;
- Via Ferri;
- Via del Gonfalone;
- Via Mamiani;
- Via Principe Amedeo;
- Parcheggio S. Francesco D'Assisi;
- Via Domenico Seghetti;
- Via Consalvi;
- Via Annibal Caro (parte terminale).

Ai titolari di abbonamento verrà rilasciato un contrassegno con l'indicazione della targa del veicolo, il periodo di validità e l'indicazione dell'area di parcheggio assegnata. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

Gli abbonamenti rilasciati avranno validità annuale. I pagamenti, aventi cadenza quadrimestrale, potranno essere effettuati presso la sede del soggetto gestore entro e non oltre i primi dieci giorni del mese previsto per il rinnovo del pagamento. In caso di pagamento dell'abbonamento annuale in unica soluzione verrà praticata una riduzione del 10% sul costo.

L'importo non potrà essere frazionato, ma potrà essere sospesa, su richiesta dell'utente, la validità dell'abbonamento per una o più mensilità, mediante riconsegna del contrassegno autorizzativo.

L'abbonamento dà diritto alla sosta nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

L'esposizione del contrassegno, in mancanza di pagamento nei termini di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per mancato pagamento della sosta ai sensi dell'art. 157 del codice della strada e la decadenza ipso iure dell'abbonamento.

L'abbonamento non dà diritto all'aggiudicazione di uno stallo di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune, né al soggetto gestore per difficoltà nel reperimento di posti auto nell'area di parcheggio assegnata.

#### Abbonamenti nell'area della Stazione Ferroviaria:

Gli abbonamenti nell'area della Stazione Ferroviaria sono rilasciati, nei limiti percentuali previsti dalla convenzione con il soggetto gestore, a coloro che:

- siano titolari di un abbonamento delle Ferrovie dello Stato (abbonamento a tariffa agevolata);
- svolgono attività lavorativa continuativa all'interno delle aree di sosta a pagamento (abbonamento a tariffa agevolata);

- ne facciano comunque richiesta (abbonamento a tariffa ordinaria).

Gli abbonamenti a tariffa agevolata hanno validità esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 24 ed il sabato mattina dalle 5 alle 16. L'abbonamento ordinario dà diritto alla sosta tutti i giorni, compresi la domenica e i festivi.

Abbonamenti nelle rimesse comunali site in Via del Castello ed in via Consalvi (piano terra massimo 50 posti):

Gli abbonamenti sono concessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a coloro che ne facciano richiesta, sulla base del seguente ordine di priorità:

1. residenti all'interno della ZTL che richiedono l'abbonamento a tariffa ordinaria valido 24 h;
2. residenti all'interno della ZTL che richiedono l'abbonamento a tariffa ridotta di tipo notturno;
3. richiedenti che svolgono in modo continuativo un'attività lavorativa all'interno della ZTL per gli abbonamenti a tariffa ridotta di tipo diurno.

Nel caso in cui le domande pervenute fossero eccedenti rispetto agli abbonamenti disponibili si terrà conto dei seguenti criteri secondo l'ordine:

- residenti;
- minor reddito annuo;
- data di presentazione della domanda;
- lavoratori;
- ubicazione della sede lavorativa nel centro storico;
- distanza della sede lavorativa dalla zona di residenza;
- minor reddito annuo;
- data di presentazione della domanda.

Gli abbonamenti verranno assegnati nel numero massimo di uno a nucleo familiare e con esclusione di coloro che già posseggono altre forme di abbonamento ai parcheggi pubblici a pagamento.

Le domande dovranno essere presentate al gestore del servizio che stipulerà con l'utente assegnatario del posto auto un contratto di locazione, avente validità annuale e rinnovabile fino ad un massimo complessivo di 24 mesi.

## **Art. 15 - Accesso nella Z.T.L.**

La zona a traffico limitato è un'area definita di particolare rilevanza urbanistica ed è individuata da apposita segnaletica.

Possono accedere nella Z.T.L. i veicoli muniti dei seguenti permessi:

- **Permessi di tipo A** indicati nell'art. 8;
- **Permessi di tipo X** indicati nell'art. 8;
- **Permessi di tipo T (Transito):** vengono rilasciati ai possessori di box, garage ed autorimesse ubicate all'interno della Z.T.L. consentono il transito nella Zona a Traffico esclusivamente per il parcheggio del veicolo nel proprio garage, con divieto di fermata e di sosta, anche a pagamento;
- **Permessi di tipo FR (Familiari Residenti):** vengono rilasciati a familiari e/o persone indicate con atto scritto dai residenti nella ZTL che abbiano bisogno di assistenza in quanto non autosufficienti o affetti da gravi patologie. I permessi sono concessi per un massimo di un autoveicolo per ogni residente bisognoso di assistenza, a seguito di presentazione di idonea certificazione sanitaria. Questi permessi permettono il transito nella Z.T.L. e la sosta a pagamento, fatta eccezione per Piazza S. Pietro, Piazza del Gesù e Piazza Roma;
- **Permessi di tipo G (Giornalieri):** sono permessi giornalieri con limitazione oraria, rilasciati in occasione di celebrazioni religiose e manifestazioni. Danno diritto, per la sola giornata della concessione e durante gli orari della manifestazione,

limitatamente a dieci veicoli, all'accesso nella Z.T.L. e alla sosta a pagamento all'interno dell'area;

Possono inoltre accedere alla ZTL:

- I mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
- I veicoli delle società erogatrici di servizi pubblici (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Consorzio Gaia, S.T.S., ecc.);
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3. I soggetti muniti di tale regolare contrassegno hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore; i portatori di handicap titolari di contrassegno residenti nel Comune di Frascati devono comunicare la targa dei veicoli abitualmente utilizzato per i propri spostamenti (massimo due);
- Taxi e N.C.C. limitatamente alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri;
- Gli ospiti di hotel, alberghi e pensioni, ricadenti nella Z.T.L. ai quali sarà consentita anche la sosta a pagamento con esclusione delle piazze Roma, S. Pietro e Gesù.
- Eventuali altre richieste dovute a particolari esigenze dei cittadini dovranno essere rivolte al Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 16 – Modalità di funzionamento della Z.T.L.**

L'accesso alla ZTL è vigilato attraverso sistemi meccanizzati di videosorveglianza (varchi elettronici). Attraverso questi sistemi viene effettuata la lettura ottica delle targhe dei veicoli che accedono alla ZTL, con emissione automatica di sanzioni in caso di accesso di veicoli non autorizzati.

I varchi elettronici sono localizzati in Corso Italia, in Via A. Diaz all'incrocio con Via V. del Grande e in Piazza del Mercato all'incrocio con Via del Castello”;

Il funzionamento dei varchi elettronici è segnalato in corrispondenza dei punti di accesso alla ZTL da segnaletica luminosa. Gli orari ed i periodi di vigenza della ZTL vengono stabiliti con apposite ordinanze.

Per i veicoli dotati di uno dei permessi previsti dall'art. 15 l'accesso al varco è consentito senza dover assolvere ad alcun adempimento formale in quanto inseriti automaticamente nell'elenco delle targhe autorizzate all'accesso. Tutte le altre categorie ammesse all'accesso, ma prive di specifico permesso, debbono avanzare specifica comunicazione al Comando della Polizia Municipale, corredata della documentazione attestante il diritto all'accesso, entro 72 ore dall'accesso al fine di poter regolarizzare l'ingresso effettuato senza dover incorrere in sanzioni.

Per eventuali accessi non autorizzati dettati da circostanze di necessità ed urgenza i soggetti interessati, entro 72 ore, potranno motivare e certificare quanto avvenuto al Comando della Polizia Municipale che valuterà la possibilità di regolarizzare l'accesso, senza quindi emettere alcuna sanzione.

### **Art. 17 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento. Gli importi ed i valori indicati nel presente regolamento, possono essere annualmente modificati con le procedure previste dal vigente ordinamento per la determinazione delle politiche tariffarie dell'Ente.